Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 giugno 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all' Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 19 giugno 1946, n. 3.
Nomina di un commissario per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Previo concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la pubblica istruzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministero della Real Casa è soppresso.
I servizi relativi sono affidati ad un commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il commissario provvede altresì all'amministrazione dei beni dello Stato già costituenti la dotazione della Corona.

Ai fini dell'espletamento delle attribuzioni previste nel precedente comma, al commissario sono devolute le facoltà già spettanti al Ministro della Real Casa.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
osservar

Dato a Roma, addì 19 giugno 1946

DE GASPERI

SCOCCIMARRO — CORBINO — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 3. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 511.
Guarentigie della Magistratura.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262;
Visto l'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 114;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I
DELLE GUARENTIGIE DELLA MAGISTRATURA

CAPO I
Della inamovibilità.

Art. 1.
(*Disposizione generale*)

I magistrati non possono essere privati delle funzioni e dello stipendio, collocati in aspettativa, in disponibilità o a riposo, oppure essere destinati ad altra sede o ad altre funzioni, se non nei casi e nelle forme previsti dal presente decreto.

Art. 2.

(Inamovibilità della sede)

I magistrati di grado non inferiore a giudice, sostituto procuratore del Regno o pretore, non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, se non col loro consenso.

Essi tuttavia possono, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, quando si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o quando, per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario. Il parere del Consiglio superiore è vincolante quando si tratta di magistrati giudicanti.

In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede.

Qualora venga ridotto l'organico di un ufficio giudiziario, i magistrati meno anziani che risultino in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altro ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede.

Nei casi previsti dai due precedenti commi si tiene conto, in quanto possibile, delle aspirazioni dei magistrati da trasferire.

Art. 3.

(Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa di ufficio per debolezza di mente od infermità)

Se per qualsiasi infermità, giudicata permanente, o per sopravvenuta inettitudine, un magistrato non può adempiere convenientemente ed efficacemento ai doveri del proprio ufficio, è dispensato dal servizio, previo parere conforme del Consiglio superiore della magistratura.

Se la infermità ha carattere temporaneo, il magistrato può, su conforme parere del Consiglio superiore, essere collocato di ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalla legge.

Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trovi in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa, è dispensato dal servizio.

Le disposizioni precedenti per quanto concerne il parere del Consiglio superiore non si applicano agli uditori, i quali possono essere collocati in aspettativa o dispensati dal servizio con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere del Consiglio giudiziario nel caso di dispensa.

Per gli uditori con funzioni giudiziarie la dispensa dal servizio è disposta con decreto Reale, su conforme parere del Consiglio giudiziario.

Avverso il parere del Consiglio giudiziario previsto nei due precedenti commi può essere proposto ricorso al Consiglio superiore della magistratura così dall'interessato come dal Ministro, entro dieci giorni dalla comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Art. 4.

(Formalità per il parere del Consiglio superiore e dei Consigli giudiziari)

Quando viene richiesto il parere del Consiglio superiore della magistratura o del Consiglio giudiziario ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, della richiesta e dei motivi è data comunicazione all'interessato, il quale ha diritto di prendere visione e copia degli atti trasmessi al Consiglio superiore o al Consiglio giudiziario, e può presentare deduzioni e chiedere di essere sentito personalmente.

Il Consiglio superiore e il Consiglio giudiziario non possono provvedere se non decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al precedente comma.

Art. 5.

(Collocamento a riposo per limiti di età)

Tutti i magistrati sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età.

Con successivo decreto saranno emanate le norme transitorie e di attuazione relative alla disposizione di cui al precedente comma, che avranno efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo II

Dei Consigli giudiziari e del Consiglio superiore della magistratura.

Sezione I. — *Dei Consigli giudiziari.*

Art. 6.

(Costituzione dei Consigli giudiziari)

Presso ogni Corte di appello è costituito un Consiglio giudiziario, presieduto dal primo presidente della Corte, e composto dal procuratore generale nonchè da cinque membri, di cui due con funzioni di supplente, di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello o equiparato, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto, con le modalità da stabilirsi con regolamento.

In caso di mancanza od impedimento, il primo presidente ed il procuratore generale sono sostituiti dal magistrato che ne esercita le funzioni.

I magistrati che, per il numero dei suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, vengono, nell'ordine e in numero non superiore a tre per effettivi e a due per i supplenti, chiamati a sostituire quelli che cessano dalla carica nel corso del biennio.

Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i membri che abbiano sostituito altri durante il biennio medesimo.

Il Consiglio giudiziario costituito presso la Corte di appello è competente anche per i magistrati appartenenti alla circoscrizione della sezione distaccata.

Le funzioni di segretario del Consiglio giudiziario sono esercitate da un magistrato designato dal primo presidente della Corte di appello.

Sezione II. — *Del Consiglio superiore della magistratura.*

Art. 7.

(Composizione del Consiglio superiore)

Il Consiglio superiore della magistratura ha sede in Roma ed è composto dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione, che lo presiede, dal pro-

curatore generale presso la stessa Corte, e da altri undici membri effettivi e sei supplenti, residenti in Roma.

Dei componenti effettivi cinque devono essere primi presidenti di Corte d'appello o presidenti di sezione di Cassazione, due procuratori generali di Corte di appello o avvocati generali di Cassazione, tre consiglieri di Cassazione o magistrati giudicanti di grado equiparato, e uno sostituto procuratore generale di Cassazione o magistrato requirente di grado equiparato.

I componenti supplenti devono rivestire il grado di consigliere di Cassazione o parificato, ed appartenere quattro alla carriera giudicante e due alla requirente.

La composizione del Consiglio superiore rimane invariata se taluno dei componenti, durante l'incarico, è promosso al grado terzo o passa dalla carriera giudicante alla requirente o viceversa.

Art. 8.

(Eleggibilità dei componenti del Consiglio)

Salvo per quanto concerne i membri di diritto, i componenti del Consiglio superiore durano in carica per un biennio, e sono eletti dai consigli giudiziari delle varie Corti di appello, nonchè da cinque magistrati della Corte di cassazione e da cinque magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, eletti rispettivamente dai magistrati della Corte e del Ministero suddetti.

Le modalità della elezione saranno stabilite con regolamento.

I magistrati che, per il numero dei suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, vengono in numero non superiore a sei per gli effettivi e a due per i supplenti, chiamati a sostituire quelli che cessano dalla carica nel corso del biennio, compatibilmente con il grado e le funzioni attribuiti, a norma del primo comma dal presente articolo, ai componenti da sostituire.

Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i membri che abbiano sostituito altri durante il biennio medesimo.

Art. 9.

(Segreteria del Consiglio superiore della magistratura)

Al Consiglio superiore sono addetti due magistrati nominati dal presidente del Consiglio stesso. Di essi uno, avente grado di consigliere di Corte di appello o parificato, esercita le funzioni di segretario; l'altro, avente grado di consigliere di Corte di appello, ovvero di giudice o gradi rispettivamente parificati, esercita le funzioni di vice segretario.

L'incarico ha la durata di un biennio, e non può essere rinnovato, ed il magistrato cui è stato conferito non può partecipare a scrutini se non decorsi due anni dalla cessazione di esso.

Art. 10.

(Divieto di cumulo di incarichi)

Le cariche di componente del Consiglio superiore della magistratura e di componente della Corte disciplinare non sono cumulabili, meno che per i componenti di diritto.

Art. 11.

(Divisione in sezioni)

Il Consiglio superiore della magistratura si divide in tre sezioni, formate ciascuna da sette componenti, compreso il presidente.

La prima sezione è presieduta dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione, ed è composta dal procuratore generale presso la Corte medesima e da cinque componenti, tutti di grado 3°.

La seconda e la terza sezione sono presiedute rispettivamente dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione e dal procuratore generale presso la Corte medesima, e sono composte ciascuna di sei membri di cui tre supplenti.

Ciascuna sezione delibera con l'interevento di cinque votanti, compreso il presidente.

Alle deliberazioni della seconda e della terza sezione non possono prendere parte più di due supplenti.

Alla assegnazione dei componenti alle varie sezioni provvede il primo presidente della Corte Suprema di cassazione d'accordo con il procuratore generale presso la Corte medesima.

Le sezioni unite del Consiglio superiore sono presiedute dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione e deliberano con l'intervento di dieci votanti, compreso il presidente. Fanno parte del Consiglio superiore a sezioni unite il procuratore generale presso la Suprema Corte di cassazione, ed i componenti più elevati in grado, o, a parità di grado, più anziani, delle tre sezioni, appartenenti due alla prima, tre alla seconda e tre alla terza sezione.

A parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 12.

(Competenza delle sezioni del Consiglio superiore)

La prima sezione del Consiglio superiore dà il parere circa la promozione di magistrati al grado di primo presidente di Corte di appello od equiparati, ed è altresì competente per i pareri concernenti i magistrati di grado superiore a consigliere di Cassazione.

La seconda sezione procede agli scrutini per le promozioni al grado di consigliere di Corte di cassazione e parificati, e dà i pareri concernenti i magistrati aventi grado di consigliere di Corte di appello o di Corte di cassazione e parificati.

La terza sezione procede agli scrutini per le promozioni in appello, e dà pareri concernenti i magistrati di grado non superiore a giudice o parificato.

Le sezioni unite del Consiglio superiore provvedono sui ricorsi avversi le deliberazioni delle sezioni semplici, nei casi ammessi dalla legge.

TITOLO II

DELLA DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA

Sezione I. — *Della sorveglianza sui magistrati.*

Art. 13.

(Poteri di sorveglianza spettanti al Ministro)

Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari, su tutti i giudici e su tutti i magistrati del pubblico ministero.

Art. 14.
(Poteri di sorveglianza sui magistrati giudicanti)

Il primo presidente della Corte Suprema di cassazione esercita la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati della Corte.

Il primo presidente della Corte di appello esercita la sorveglianza sugli uffici del distretto comprese le sezioni distaccate e sui magistrati della Corte medesima, dei tribunali, delle preture e degli uffici di conciliazione del distretto e delle circoscrizioni delle sezioni distaccate.

Il presidente della sezione distaccata esercita la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati giudicanti compresi nella circoscrizione della sezione.

Il presidente del tribunale esercita la sorveglianza, oltre che sugli uffici e sui magistrati del tribunale, anche su quelli del tribunale dei minorenni, delle preture, e degli uffici di conciliazione del circondario.

Il pretore esercita la sorveglianza su tutti i magistrati del suo ufficio e sui conciliatori del mandamento.

Art. 15.
(Poteri di sorveglianza del presidente e del pretore in udienza)

Il presidente del Collegio giudicante ed il pretore esercitano la sorveglianza durante l'udienza su tutti i magistrati che vi partecipano.

Il presidente del Collegio esercita inoltre la sorveglianza durante le deliberazioni sui magistrati che vi prendono parte.

Art. 16.
(Poteri di sorveglianza sui magistrati requirenti)

Il procuratore generale presso la Corte Suprema di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici della procura generale presso la Corte medesima.

Il procuratore generale presso la Corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici della procura generale e delle procure del Regno del distretto, nonchè delle dipendenti procure generali presso le sezioni distaccate e delle procure del Regno comprese nelle circoscrizioni di tali sezioni.

L'avvocato generale presso la sezione distaccata della Corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici del pubblico ministero della circoscrizione della sezione.

Il procuratore del Regno esercita la sorveglianza su tutti i magistrati del pubblico ministero del circondario.

SEZIONE II. — *Della disciplina dei magistrati.*

Art. 17.
(Disposizione generale)

I magistrati non possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari se non nei casi e nelle forme previsti dal presente decreto.

Art. 18.
(Responsabilità disciplinare dei magistrati)

Il magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, è soggetto a sanzioni disciplinari secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 19.
(Sanzioni disciplinari)

Le sanzioni disciplinari sono:
1) l'ammonimento;
2) la censura;
3) la perdita dell'anzianità;
4) la rimozione;
5) la destituzione.

Le sanzioni disciplinari, ad eccezione dell'ammonimento, devono essere precedute dal procedimento disciplinare stabilito dal presente decreto, salvo quanto è disposto dall'art. 38 relativamente agli uditori.

Il magistrato, al quale è attribuito un fatto che può importare una delle sanzioni previste nei numeri 4 e 5 del presente articolo, non ha diritto di sottrarsi al procedimento disciplinare e ai conseguenti provvedimenti per effetto delle sue dimissioni, che il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di respingere.

Art. 20.
(Ammonimento)

L'ammonimento consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del magistrato all'osservanza dei suoi doveri.

Esso, quando non sia conseguente ad un procedimento disciplinare, è disposto dal Ministro per la grazia e giustizia o dal magistrato che ha il potere di sorveglianza.

L'ammonimento è rivolto oralmente dal capo gerarchico immediato, il quale ne redige verbale, trasmettendone copia al Ministero.

Entro i successivi trenta giorni il magistrato cui fu rivolto l'ammonimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 21.
(Altre sanzioni disciplinari)

La censura consiste in un biasimo formale per la trasgressione accertata a carico del magistrato.

Il provvedimento che infligge la censura è eseguito dal capo gerarchico immediato del magistrato.

Il magistrato che esegue il provvedimento redige verbale, con la indicazione della trasgressione commessa. Copia del verbale è trasmessa al Ministero.

La perdita dell'anzianità può estendersi da due mesi a due anni, ed ha per effetto il ritardo, di durata corrispondente a quella della sanzione inflitta, nella ammissione ad esami, concorsi e scrutini, e nelle promozioni.

Lo spostamento nel ruolo, conseguente alla perdita dell'anzianità, non può essere inferiore ad un quarantesimo, nè superiore ad un decimo dei posti di organico del relativo grado, ed è determinato dallo stesso Tribunale disciplinare.

Il Tribunale disciplinare, quando infligge una sanzione più grave dell'ammonimento, può stabilire che il magistrato, anche se inamovibile, sia trasferito di ufficio.

La destituzione può comportare la perdita totale o parziale del trattamento di quiescenza, da deliberarsi dallo stesso Tribunale disciplinare.

Il magistrato rimosso o destituito non può essere riammesso in servizio.

In ogni caso, rimane fermo il disposto dell'art. 155, primo e secondo capoverso del vigente ordinamento giudiziario.

SEZIONE III. — *Dei Tribunali disciplinari.*

Art. 22.

(Competenza per i procedimenti disciplinari)

La giurisdizione disciplinare sui magistrati di grado non superiore a giudice od equiparato compete al Consiglio giudiziario presso la Corte di appello nel cui distretto trovasi l'ufficio al quale il magistrato apparteneva quando commise il fatto per il quale si procede.

Del Consiglio giudiziario costituito quale tribunale disciplinare fa parte, invece del procuratore generale presso la Corte di appello, il più anziano dei presidenti di sezione o dei consiglieri della Corte medesima.

Se il fatto è stato commesso da un magistrato durante il periodo in cui era, per qualsiasi motivo collocato fuori ruolo, e non prestava servizio presso un ufficio giudiziario ai sensi del penultimo comma dell'art. 210 dell'Ordinamento giudiziario, è competente il Consiglio giudiziario del distretto nel quale è compreso l'ufficio cui il magistrato stesso apparteneva prima di esser collocato fuori ruolo.

Per i magistrati di grado superiore a giudice e parificati il giudizio è devoluto alla Corte disciplinare per la magistratura.

Alla stessa Corte è attribuita, in unica istanza, la giurisdizione disciplinare sui magistrati di qualunque grado che prestano servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, per i fatti commessi durante il collocamento fuori ruolo.

Art. 23.

(Facoltà di avocazione e di rimessione)

La Corte disciplinare può, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, del pubblico ministero o su istanza dell'incolpato, avocare a sè o rimettere ad altro Consiglio la istruzione o la decisione di un procedimento di competenza di un Consiglio disciplinare, quando gravi motivi lo richiedano.

Art. 24.

(Composizione della Corte disciplinare)

La Corte disciplinare ha sede in Roma ed è composta dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione, che la presiede, e da otto componenti, residenti in Roma, eletti secondo le norme di cui al precedente art. 8, e con le modalità da stabilirsi con regolamento.

I componenti elettivi durano in carica due anni, e devono essere quattro primi presidenti di Corte d'appello o presidenti di sezione di Cassazione, due procuratori generali di Corte di appello o avvocati generali di Cassazione, e due consiglieri di Cassazione o magistrati di grado equiparato, appartenenti uno alla carriera giudicante ed uno alla requirente.

In caso di mancanza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il più anziano fra i componenti di grado terzo appartenente alla carriera giudicante.

Gli otto magistrati che, per i suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, sono chiamati a sostituire i componenti che cessano dalla carica durante il biennio.

La sostituzione ha luogo secondo l'ordine della graduatoria formata in base ai suffragi raccolti, compatibilmente con il grado e le funzioni che il magistrato deve rivestire ai sensi del primo e del secondo comma del presente articolo.

Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del biennio stesso.

Le funzioni di segretario della Corte disciplinare sono esercitate dal segretario o dal vice segretario del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 25.

(Corte disciplinare - Costituzione del Collegio giudicante)

La Corte disciplinare delibera col numero di cinque votanti, compreso i presidente.

Nei procedimenti a carico di magistrati del pubblico ministero, due almeno dei componenti devono appartenere al pubblico ministero.

Nella costituzione del Collegio sono preferiti i componenti più elevati in grado, e, a parità di grado, i più anziani.

I componenti aventi grado di consigliere di Cassazione od equiparati non possono far parte del Collegio quando il procedimento concerne un magistrato di grado superiore.

Art. 26.

(Pubblico ministero nei giudizi disciplinari)

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte d'appello o dal procuratore generale presso la Corte Suprema di cassazione, o da chi ne fa le veci, rispettivamente per i giudizi devoluti ai Consigli giudiziari o alla Corte disciplinare.

E' ammessa la delega, volta per volta, ad altro magistrato requirente di grado non inferiore al 6° nel primo e al 4° nel secondo caso.

CAPO IV.

Del procedimento disciplinare.

Art. 27.

(Titolarità dell'azione disciplinare)

L'azione disciplinare è promossa, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, dal pubblico ministero presso il Tribunale disciplinare competente.

Art. 28.

(Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile o penale)

Il procedimento disciplinare è promosso indipendentemente dall'azione civile o penale che procede dal medesimo fatto, od anche se il procedimento civile o penale è in corso.

Nel caso in cui il magistrato sia sottoposto a procedimento penale, si applicano gli articoli 3 del Codice di procedura penale e 31 del presente decreto. Qualora nei confronti del magistrato sia pronunziata sentenza penale, si applica l'art. 29 del presente decreto.

Art. 29.

(Effetti disciplinari dei giudicati penali)

Il magistrato incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale, ovvero condannato alla reclusione per delitto non colposo, diversa da quelli previsti dagli articoli

581, 582 capv. 594 e 612 prima parte del Codice penale, è destituito di diritto, e può, con le forme stabilite per il procedimento disciplinare, essere privato in tutto o in parte del trattamento di quiescenza.

Il magistrato che, negli stessi casi, viene prosciolto dal giudice penale con sentenza, pronunziata nell'istruzione o nel giudizio, per insufficienza di prove o per una causa estintiva del reato ovvero per improrovibilità o improseguibilità dell'azione penale, deve sempre essere sottoposto al procedimento disciplinare.

In tutti gli altri casi di condanna o di proscioglimento, il Ministro decide se deve farsi luogo a procedimento disciplinare.

Nel procedimento disciplinare fa sempre stato l'accertamento dei fatti che formarono oggetto del giudizio penale, risultanti dalla sentenza passata in giudicato.

Art. 30.
(Sospensione del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare)

All'inizio o nel corso del procedimento, il Tribunale disciplinare, su richiesta del Ministro o del pubblico ministero presso il Tribunale stesso, può, sentito l'incolpato, disporne la sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio.

Al magistrato sospeso, od alla moglie ed ai figli minorenni, può essere attribuito un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

In caso di urgenza, i provvedimenti di cui ai precedenti commi possono essere adottati con decreto del Ministro, il quale però deve richiedere contemporaneamente il giudizio disciplinare.

Il Tribunale disciplinare può, anche di ufficio, revocare la sospensione, o concedere l'assegno alimentare negato o modificare la misura di quello concesso.

Contro i provvedimenti, emanati dal Consiglio giudiziario ai sensi dei precedenti commi, è ammesso ricorso alla Corte disciplinare, da parte dell'incolpato o del pubblico ministero presso il Tribunale disciplinare entro cinque giorni dalla comunicazione, e da parte del Ministro entro venti giorni dalla comunicazione stessa.

Il ricorso non ha effetto sospensivo ed è presentato a norma dell'art. 37.

Art. 31.
(Sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale)

Il magistrato sottoposto a procedimento penale è sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio, e collocato fuori del ruolo organico della magistratura, dal giorno in cui è stato emesso contro di lui mandato o ordine di cattura.

Qualora l'arresto sia avvenuto senzo ordine o mandato, la sospensione decorre dal giorno dell'arresto se l'autorità giudiziaria ha ritenuto che l'imputato deve rimanere in istato di detenzione a norma dell'art. 246 del Codice di procedura penale.

Il magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo può, con provvedimento del Ministro per la grazia e giustizia, essere provvisoriamente sospeso dalle funzioni e dallo stipendio.

Il Ministro per la grazia e giustizia può concedere al magistrato sospeso, o alla moglie e ai figli minorenni di lui, un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

In caso di sentenza di proscioglimento il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e assegni non percepiti, detratta la somma corrisposta per assegno alimentare, salvo che, essendo istituito o istituendosi il procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sia altrimenti disposto.

Art. 32.
(Istruttoria nel procedimento disciplinare)

Il pubblico ministero procede in via sommaria alla istruttoria, o richiede l'istruzione formale al presidente del Tribunale disciplinare.

Quando debba procedersi ad istruzione formale, le funzioni di istruttore sono conferite dal presidente ad uno dei componenti del Tribunale disciplinare.

Per l'istruzione si osservano, in quanto compatibili, le norme relative alla istruzione dei procedimenti penali.

Il pubblico ministero o il commissario istruttore, per gli atti da compiersi fuori della sua residenza, può richiedere un altro magistrato superiore in grado o più anziano del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare.

I periti e i testimoni sono sentiti previa prestazione del giuramento, nel modo indicato dagli articoli 142, 316 e 449 del Codice di procedura penale.

Sono applicabili, quanto ai periti e ai testimoni, le disposizioni degli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del Codice penale.

Art. 33.
(Chiusura dell'istruzione)

Compiuta la istruzione, il pubblico ministero formula le sue richieste, sulle quali il Tribunale disciplinare provvede in Camera di consiglio.

Il Tribunale disciplinare dichiara non farsi luogo a rinvio al dibattimento solo se, su conforme richiesta del pubblico ministero, ritiene che dalle prove risultino esclusi gli addebiti.

In ogni altro caso, il presidente del Tribunale disciplinare fissa, con suo decreto, il giorno della discussione orale, e decide se i testi ed i periti sentiti nella istruzione, o alcuni di essi, debbono essere nuovamente sentiti.

Il decreto è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata, al pubblico ministero ed al magistrato, il quale ha diritto di comparire personalmente.

Art. 34.
(Discussione nel giudizio disciplinare)

Nella discussione orale un membro del Tribunale disciplinare, nominato dal presidente fra quelli che non hanno avuto l'incarico di istruttore, fa la relazione.

La discussione ha luogo a porte chiuse. Non è ammessa l'assistenza di difensori o di consulenti tecnici, ma l'incolpato può farsi assistere da altro magistrato, di grado non inferiore a giudice od equiparato ed a consigliere di Corte di appello od equiparato, rispettivamente per i giudizi davanti ai Consigli giudiziari e per quelli davanti alla Corte disciplinare.

Si osservano, in quanto compatibili con la natura del procedimento e con le disposizioni del presente decreto, le norme dei dibattimenti penali.

Art. 35.

(Sentenza disciplinare)

Il Collegio delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove e le conclusioni del pubblico ministero, sentito per ultimo l'incolpato. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in Camera di consiglio.

Se non è raggiunta prova sufficiente delle colpe del magistrato, ma risulta che egli ha perduto nella opinione pubblica la stima, la fiducia e la considerazione richieste dalla sua funzione, può essere deliberata la dispensa dall'ufficio.

Art. 36.

(Corresponsione degli arretrati al magistrato sospeso)

Quando l'incolpato è, con sentenza definitiva, assolto o condannato a pena diversa dalla rimozione o destituzione, cessa di diritto la sospensione provvisoria eventualmente disposta, e sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e degli altri assegni non percepiti.

Art. 37.

(Impugnazioni delle decisioni dei Tribunali disciplinari)

Avverso le decisioni dei Consigli giudiziari possono ricorrere alla Corte disciplinare l'incolpato, il pubblico ministero presso il Consiglio ed il Ministro per la grazia e giustizia.

Il ricorso deve essere depositato nella segreteria del Consiglio giudiziario che ha emessa la decisione impugnata entro dieci giorni dalla pronuncia. Il termine per il Ministro è di giorni venti dalla comunicazione.

Se l'incolpato non è presente al dibattimento, il termine decorre per lui dalla comunicazione del dispositivo.

La dichiarazione di impugnazione dell'incolpato può essere presentata anche al proprio superiore gerarchico, e quella del Ministro può essere depositata anche nella segreteria della Corte disciplinare per la magistratura.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

In ogni tempo può essere richiesta, dal Ministro o dall'interessato o, se questi sia morto, da un suo erede o prossimo congiunto, che ne abbia interesse anche soltanto morale, la revisione del procedimento disciplinare, se siano sopravvenuti nuovi fatti, o nuovi elementi di prova, ovvero se risulti che la decisione fu determinata da errore di fatto o da falsità.

Avverso le sentenze dei Tribunali disciplinari non è ammesso alcun altro gravame.

Art. 38.

(Disposizione speciale per gli uditori)

Le disposizioni sul procedimento disciplinare non si applicano agli uditori, ai quali le sanzioni previste dal precedente art. 19 sono inflitte con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello nella cui circoscrizione trovasi l'ufficio al quale l'uditore è addetto, fermo il disposto dell'art. 3 per la dispensa di uditori con funzioni giudiziarie.

Si applica il disposto dell'art. 4.

TITOLO III

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 39.

(Funzioni del pubblico ministero)

L'art. 69 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce ».

Art. 40.

(Ammissioni straordinarie nella magistratura delle Corti)

Il secondo comma dell'art. 122 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Per la nomina occorre il motivato parere conforme del Consiglio superiore della magistratura, a sezioni unite ».

E' soppresso il terzo comma del suddetto art. 122.

Art. 41.

(Promozioni al grado 3°)

L'art. 188 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Le promozioni a primo presidente di Corte di appello e gradi parificati sono conferite, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati aventi almeno cinque anni di grado di consigliere di Corte di cassazione od equiparato scelti fra coloro che, per il modo col quale hanno esercitato le loro funzioni, per i precedenti di carriera, e per speciali incarichi assolti, risultano non solo distinti per cultura giuridica, ma anche particolarmente adatti a funzioni direttive.

La proposta del Ministro per la grazia e giustizia deve essere preceduta dal parere motivato del Consiglio superiore della magistratura ».

Art. 42.

(Applicazione di magistrati inamovibili)

Fino al 31 dicembre 1947 è data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di disporre, per esigenza di servizio, l'applicazione, anche senza il loro consenso, di magistrati di grado non superiore a consigliere di Corte di appello od equiparato a posti vacanti od occupati da magistrati che non prestino effettivo servizio, ed ai quali non sia possibile provvedere diversamente.

Per tali aplicazioni che non possono avere durata superiore a sei mesi, e che possono essere rinnovate per eguale periodo, è necessaria la proposta, anche non nominativa, del capo di Corte alla cui dipendenza il magistrato deve prestare servizio durante l'applicazione.

Art. 43.

(Abrogazione di disposizioni contrarie o incompatibili)

Sono abrogati i titoli sesto, settimo ed ottavo dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 283. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 marzo 1946, n. 512.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Scuola professionale di panificazione », con sede in Roma.

N. 512. Decreto Luogotenenziale 30 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno e del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione « Scuola professionale di panificazione », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946.

Riammissione nella carica di agente di cambio del dott. Levi Giacomo presso la Borsa valori di Torino.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, 29 luglio 1925, n. 1261, e 30 giugno 1932, n. 815;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la domanda con la quale il dott. Levi Giacomo di Alfredo chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, nel cui ruolo egli era compreso all'atto delle dimissioni impostegli in dipendenza delle leggi razziali fasciste;
Visti i pareri favorevoli apposti sulla domanda medesima dal Comitato direttivo e dalla Deputazione della Borsa valori di Torino;
Vista la deliberazione in data 29 marzo 1946, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda anzidetta;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il dott. Levi Giacomo di Alfredo è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.
L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il dott. Levi abbia ricostituito la cauzione prescritta per gli agenti di cambio della Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1946
Registro Tesoro n. 5, *foglio n.* 313. — GRIMALDI

(1676)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 1946.

Proroga della gestione commissariale della Società editrice « Il Corriere Adriatico ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la temporanea gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 svolsero attività in favore del fascismo;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;
Visti i propri decreti 26 aprile 1945, 26 luglio 1945 e 26 gennaio 1946, coi quali veniva prorogata rispettivamente di tre mesi, di sei mesi e di tre mesi la temporanea gestione della Società editrice « Il Corriere Adriatico »;
Considerato che occorre prorogare ulteriormente la durata dell'incarico al prof. Piero Morelli, incarico che scade il 26 aprile 1946;

Decreta:

Art. 1.

La temporanea gestione della Società editrice « Il Corriere Adriatico », affidata al prof. Piero Morelli, è prorogata fino al 26 giugno 1946.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Ancona.

Roma, addì 26 aprile 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARPESANI

(1628)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1946.
Conferma del riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;
Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 49 del 13 giugno 1919 col quale venne riconosciuto a favore della signora Pompei Letizia vedova Scarpocchi, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nelle bozze di pesca n. 1 e 2 lungo la riva di Isola Maggiore, una in vocabolo Mergaio e Agnolino sul lato di mezzogiorno e l'altra in vocabolo Valle Romana sul lato sud-est;
Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che la predetta signora Pompei Letizia vedova Scarpocchi, si trova nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;
Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 49 del 13 giugno 1919, è riconosciuto a favore della signora Pompei Letizia vedova Scarpocchi, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nelle bozze di pesca n. 1 e 2 lungo la riva di Isola Maggiore, una in vocabolo Mergaio e Angelino sul lato di mezzogiorno e l'altra in vocabolo Valle Romana sul lato sud-est.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1946

Il Ministro: GULLO

(1643)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduta la decisione con la quale il Comando Militare Alleato di Milano ha nominato i signori ragioniere Cipriano Zavanella, dott. ing. Pietro Colombi e dott. Salvetto Salvetti, rispettivamente commissario e vice commissari del Monte di credito su pegno di Milano;
Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione del Monte predetto;

Decreta:

I signori gr. uff. ing. Emilio Pozzi e avv. Giuseppe Giaroli sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Milano, ente morale con sede in Milano, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1691)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea, con sede in Termini Imerese (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 margo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 30 gennaio 1937, con cui venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca cooperativa Euracea, con sede in Termini Imerese (Palermo), e l'azienda fu posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopracitato;
Veduto il decreto Ministeriale in data 11 novembre 1944 con cui l'avv. Santi Cacopardo venne nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca predetta;
Considerato che il predetto avv. Cacopardo ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Luigi De Lorenzo fu Francesco è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea, con sede in Termini Imerese (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1607)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del Lavoro in Sassari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 30 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito, di diritto pubblico con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1588)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

Apertura di una agenzia di città della Cassa di risparmio di Livorno, in Livorno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Livorno, con sede in Livorno;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Livorno, con sede in Livorno, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in via Porta a Colline n. 40.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1636)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1946.

Sostituzione del sequestratario della società in nome collettivo « Sternheim Leo e Da Riva », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 24 agosto 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la Società in nome collettivo « Sternheim Leo e De Riva » con sede in Milano, viale dei Mille 27 e nominato sequestratario il rag. Moscheri Rinaldo;

Ritenuto che il predetto rag. Moscheri Rinaldo ha declinato l'incarico e quindi occorre sostituirlo e che la denominazione dell'azienda deve rettificarsi in società in nome collettivo « Sternheim Leo e Da Riva »;

Visti la legge 17 luglio 1942, n. 1100, il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33 e l'articolo 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, relativo alla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della società in nome collettivo « Sternheim Leo e Da Riva » con sede in Milano, viale dei Mille n. 27, il dott. Levi Ezio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1658)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1946.

Apertura di filiali della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde in Cinisello Balsamo (Milano); Suzzara, Gonzaga, San Benedetto, Moglia, Serravalle Po e Goito (Mantova); Palvareto e Vescovato (Cremona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Cinisello Balsamo (Milano); Suzzara, Gonzaga, San Benedetto, Moglia, Serravalle Po e Goito (Mantova); Palvareto e Vescovato (Cremona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1689)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1946.
Modifiche agli articoli 18, 44 e 46 dello statuto della Cassa di risparmio di Modena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Modena, approvato con decreto in data 10 gennaio 1939 del Capo del Governo, successivamente modificato con altri decreti, pure del Capo del Governo, in data 23 febbraio, 9 dicembre 1942;

Veduta la proposta di modificazione dello statuto della Cassa di risparmio predetta, deliberata dal commissario straordinario in data 1° marzo 1946;

Decreta:

Gli articoli 18, 44 e 46 dello statuto della Cassa di Risparmio di Modena sono modificati come appresso:

al 6° e 7° capoverso dell'art. 18 sono sostituiti i seguenti:

« In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale - ragioniere generale o, in caso di assenza o di impedimento di questi, dall'ispettore-segretario.

« Il Consiglio ha facoltà, su proposta del direttore generale, di delegare la firma abbinata o congiunta ad altri funzionari ed impiegati, con le modalità, cautele e limiti che esso crederà di stabilire ».

alla lettera *f*) dell'art. 44 è sostituita la seguente:

« in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso enti pubblici, o di titoli di cui alla lettera *a*), o da cambiali; qualora la ditta correntista sia di eccezionale notoria solvibilità, l'operazione potrà essere accordata anche senza garanzie reali e senza deposito di cambiali fino all'importo massimo di L. 500.000 per ogni operazione, e per un importo complessivo che non superi il 2 % dei capitali amministrati dalla Cassa (depositi e riserve) e fino all'importo di L. 500.000 per ogni operazione con costituzione di garanzia fidejussoria e per un importo complessivo che non superi l'uno per cento dei capitali amministrati dalla Cassa (depositi e riserve), specie se sono aperture di credito essenzialmente di breve durata ».

al 6° capoverso dell'art. 46 è sostituito il seguente:

« Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1690)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.
Convalida di provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati, modificato con decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, numero 668;

Vedute le delibere n. 32 in data 23 aprile 1946 con le quali il Collegio dei commissari per la straordinaria amministrazione della Cassa di risparmio di Torino chiede che i provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, concernenti promozioni e cessazioni del personale dipendente dalla Cassa medesima, elencato nelle citate delibere;

Considerato che la richiesta viene giustificata con il fatto che i provvedimenti di cui sopra furono adottati nell'interesse dell'Istituto e in conformità di disposizioni regolamentari, ed al di fuori, quindi, di qualsiasi ispirazione politica ed imposizione;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio di Torino, ente morale con sede in Torino, concernenti promozioni e cessazioni di personale dipendente dalla Cassa medesima, indicato nelle sopracitate delibere n. 32 del 23 aprile 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1694)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1946.
Convalida di provvedimenti di licenziamento, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, nei confronti del personale dipendente dalla Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti sottoposti a vigilanza e tutela da parte dello Stato;

Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con cui si dispone che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, e comunque

entro i termini prorogati dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, i provvedimenti sopra accennati possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 13 giugno 1945 con il quale venivano convalidati per le sedi allora restituite all'Amministrazione italiana, i provvedimenti di licenziamento del personale dipendente dalla R.A.I. effettuati dall'8 settembre 1943 al 4 giugno 1944, tranne che il licenziamento fosse risultato determinato dal comportamento contrario alle direttive politiche del fascismo;

Vista la domanda presentata dal presidente della R.A.I. ex E.I.A.R., in data 28 maggio 1946, per ottenere la convalida dei licenziamenti effettuati dall'8 settembre 1943 al 15 maggio 1945 nelle Provincie restituite all'Amministrazione italiana dopo il 13 giugno 1945;

Presa in esame la condizione della Società predetta in relazione alle attuali contingenze;

Ritenuto che la situazione della predetta Società, allo stato attuale, non consente di confermare e mantenere in servizio il personale, se non nei limiti commisurati alla sua ridotta attività;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, per le sedi comprese nel territorio restituito all'Amministrazione italiana, posteriormente al 13 giugno 1945, i provvedimenti di licenziamento del personale dipendente dalla R.A.I. ex E.I.A.R. effettuati dall'8 settembre 1943 al 15 maggio 1945, tranne che il licenziamento risulti determinato da comportamento del personale contrario alle direttive politiche del fascismo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1946

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

(1714)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.
Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale del 10 luglio 1944, col quale il sig. Bana Alessandro fu Giovanni venne nominato rappresentante del sig. Melchiorre Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto in data 23 marzo 1945, col quale il nominato sig. Melchiorre Antonio ha revocato il mandato di rappresentante conferito al sig. Bana Alessandro;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Bana Alessandro fu Giovanni a rappresentante del sig. Melchiorre Antonio di Vincenzo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 10 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1735)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pisticci a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Pisticci (provincia di Matera), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 520.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1720)

Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Castellammare di Stabia (provincia di Napoli), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.000.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1721)

Autorizzazione al comune di Rimini a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 26 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Rimini (provincia di Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 7.000.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1722)

Autorizzazione al comune di Montiano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 26 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Montiano (provincia di Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 400.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1723)

Autorizzazione al comune di Cesena a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Cesena (provincia di Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 2.500.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1724)

Autorizzazione al comune di Pontedera a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 23 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Pontedera (provincia di Pisa), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 3.500.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1725)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caltanissetta a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945 il comune di Caltanissetta è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 31 dicembre 1945, n. 1742; importo del mutuo: L. 10.000.000; estremi registrazione Corte dei conti: 13 maggio 1946, registro n. 5 Int., foglio n. 181.

(1719)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 61

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1949) n. 84, serie *F* di L. 10.000 capitale nominale, intestato a Capone Ciro di Alfonso, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Torre Annunziata col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 11 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(1053)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 62

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913 n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % (1949) serie *A*, n. 6454, di L. 42.000, intestato a Ghiara Tito fu Angelo minore sotto la patria potestà della madre Argero Maria-Assunta di Carlo, vedova Ghiara Angelo, con usufrutto vitalizio a favore della madre predetta, col pagamento degli interessi in Alessandria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Alessandria, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 11 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(1054)

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 66.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale del Debito pubblico ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 243 del Debito pubblico n. 276, rilasciata il 19 aprile 1943 dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti, al sig. Piccinilli Domenico fu Vincenzo, per il deposito di L. 20.000 di buoni del Tesoro novennali 1943-4%, presentati per il reimpiego in buoni del Tesoro novennali 1951.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna dei nuovi titoli all'avente diritto, senza ritiro della ricevuta predetta.

Roma, addì 4 maggio 1946

(1324) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 giugno 1946 - N. 133

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,8[illegible]5
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,225
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75,075
Id. 5 % 1935	99,40
Redimibile 3,50 % 1934	84,675
Id. 5 % 1936	98,075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99.075
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,825
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,725
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,[illegible]75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,[illegible]75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,55
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,125
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,325

Media dei cambi e dei titoli del 15 giugno 1946 - N. 134

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,741[illegible]
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,8[illegible]5
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,30
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75,05
Id. 5 % 1935	99,475
Redimibile 3,50 % 1934	84,85
Id. 5 % 1936	98,15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,125
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,15
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,35
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,45

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3,50 %	398515 solo per la proprietà	Piccola Casa del rifugio in Milano, con usufrutto a Fiori Erminia fu Felice, nubile, dom. a Morozzolo (Varese)	1.340,50
Rendita 5 %	72587 solo per la proprietà	Opera Pia la Piccola Casa del rifugio in Milano, con usufrutto a Colombo Clotilde fu Erasmo	2.190 —
Cons. 3,50 % (1906)	10540	Congregazione di carità di Morazzone (Como) per il legato Castiglioni pei poveri di detto Comune	3.015 —
Pr. Red. 3,50 %	134012	Parrocchia di San Nicolò di Terni	17,50
Id.	136400	Seminario vescovile di Terni	49 —
Id.	139833	Parrocchia di San Giovanni Evangelista di Terni	42 —
Id.	151819	Come sopra	17,50
Id.	151726	Parrocchia della Cattedrale di Terni	7 —
Id.	504840	Beneficio parrocchiale di Santa Maria del Rivo, in Terni	56 —
Cons. 3 %	35370	Seminario vescovile di Terni	12 —
Id.	42622	Come sopra	6 —
Id.	51873	Come sopra	141 —
Cons. 3,50 % (1902)	17893	Chiesa di San Zenone, in Rocca di Terni	3,50
Id.	19196	Beneficio parrocchiale di San Salvatore, in Terni	7 —
Cons. 3,50 % (1906)	848753	Mensa vescovile di Terni	7 —
Rendita 5 %	137969	Chiesa parrocchiale di San Cristoforo Martire, in Terni	1.035 —
Id.	174485	Beneficio parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, in Terni	300 —
Id.	179327	Beneficio parrocchiale di San Salvatore, in Terni	580 —
Cons. 3,50 % (1906)	463728	Galli Giuseppina di Luigi, dom. a Verona, vincolata	210 —
Rendita 5 %	169116	Fondazione Vizzardelli, in Brescia	270 —
Id.	35768	Seminara Rosina di Giacomo, moglie di Bucceri Alessandro, dom. in Palermo, con vincolo dotale	1.410 —
Id.	151069	Pittaro Vita Maria di Vito, dom. a San Fele (Potenza)	1.500 —
Id.	187103	Rebosio Elisa di Carmelo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano	1.495 —
Cons. 3,50 % (1906)	824425	Odetti Ortensia fu Fiorenzo, dom. in Novara	5.635 —
Rendita 5 %	15925	Odetti Ortensia od Ortensia Giovanna o Giovanna Ortensia fu Fiorenzo o Fiorenzo Giovanni, minore, sotto la tutela di Baroni Piero o Pietro fu Francesco, dom. in Torino	430 —
Id.	18794	Puglisi Giovanni fu Filippo, dom. a New York	150 —
Id.	18795	Come sopra	330 —

CATEGORIA del debito	NNMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	4466	Morresi Umberto fu Giovanni, dom. a Caprino Veronese (Verona)	235 —
Id.	4467	Morresi Umberto fu Giovanni e di Calabresi Demetria, dom. in Cagliari	275 —
Id.	4468	Morresi Umberto fu Giovanni, dom. a Macerata	325 —
Id.	4469	Morresi Umberto fu Giovanni, dom. a Caprino Veronese (Verona)	365 —
Id.	4470	Come sopra	300 —
Id.	4471	Morresi Umberto fu Giovanni, dom. a Macerata	350 —
Id.	8878	Tramonti Clara di Francesco Alberto, moglie di Monaco Carmine di Giovanni, dom. a Catanzaro, vincolata	590 —
Id.	112761	Gleijeses Elisa, dom. a Taranto	3.150 —
Cons. 3,50 % (1906)	610184 solo per la proprietà	Voltolini Pietro, Clara ed Ada di Giuliano, le ultime due minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri del detto Voltolini Giuliano e Marigonda Anna, tutti quali eredi indivisi ed in parti uguali, dom. a Venezia, con usufrutto a Marigonda Anna fu Pietro	175 —
Id.	402675 solo per la proprietà	Voltolini Pierino, Clara, Ada ed Antonio di Giuliano, minorenni, sotto la patria potestà del padre ed altri figli nascituri dal matrimonio di Marigonda Anna fu Pietro con Voltolini Giuliano, genitori dei suddetti minorenni, dom. a Verona, con usufrutto come sopra	105 —
Pr. Red. 3,50 %	474810	Villa Giovanna fu Carlo Enrico, minore, sotto la patria potestà della madre Cavalla Caterina fu Giovanni, dom. in Sesto San Giovanni (Milano)	728 —
Rendita 5 %	9706	Marconi Giovanni Battista fu Zaverio, dom. a Rigosa (Bergamo), vincolata	45 —
Id.	9710	Come sopra, dom. a Gerina	75 —
Id.	9711	Come sopra, dom. a Scrina (Bergamo)	90 —
Id.	117793	Carra Giuliana e Pasquale fu Cesare, minori, sotto la patria potestà della madre Borriello Margherita fu Pasquale ved. Carra, dom. a Roma	2.050 —
Cons. 3,50 % (1902)	34246	Marconi Giovanni Battista fu Zaverio, dom. a Rigosa, vincolata	7 —
Pr. Red. 3,50 %	397252	Sciuto Grazia fu Giuseppe, interdetta sotto la tutela del marito Riccardi Vincenzo fu Nicolò, dom. a Catania	2.562 —
Id.	259424	Principe Anna di Arturo, dom. a Catanzaro, vincolata	2.275 —
Id.	407246	Come sopra	6.875 —
Obbl. Venezie	1068	Comune di Tarcento (Udine)	633,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 11 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(1051)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.